

# INFORMATIVA SULLA SOTTOSCRIZIONE DI UN RECENTE PROTOCOLLO PER LA TUTELA DI DONNE E FIGLI MINORENNI VITTIME DI MALTRATTAMENTI, VIOLENZA SESSUALE ED ATTI PERSECUTORI\*

di  
Pompilia Rossi

*Avvocato, Foro di Roma  
Esperta in diritto di famiglia  
e diritto minorile*

*\*Newsletter AIPG n° 42, anno 2010*

Sottopongo alla attenzione di chi legge il verificarsi di un evento che rappresenta da un lato una naturale "appendice" delle recenti normative in tema di tutela delle donne oggetto di violenza e dall'altro il concretizzarsi di una evoluzione dei rapporti tra le diverse istituzioni, pubbliche e private, che operano nel settore: è stato sottoscritto un "Protocollo di interazione tra le Istituzioni ed i Centri Antiviolenza per donne e figli minorenni vittime di maltrattamenti, violenza sessuale ed atti persecutori".

Le parti firmatarie del protocollo sono, come detto, istituzioni pubbliche e private e la finalità dell'accordo è quello di dettagliare una attività di coordinamento tra tali istituzioni per la tutela delle donne e figli minorenni e comunque "soggetti" di qualsiasi nazionalità che, da notizia anche indiretta, poco circostanziata, possono aver subito maltrattamenti, violenza sessuale o atti persecutori.

Le parti firmatarie sono le seguenti:

Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma - Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma - Tribunale Ordinario di Roma - Tribunale per i Minorenni di Roma - Tribunale Penale di Roma - Ass. Differenza Donna O.N.G per i Centri Antiviolenza per donne e figli minorenni operanti sul territorio di Roma - Questura di Roma - Prefettura di Roma - INMP c/o ospedale San Gallicano, - Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I di Roma - ASL RMC, Policlinico di Tor Vergata - Istituto di Medicina Solidale e delle Migrazioni, ASL RMD, Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Ospedale Fatebenefratelli.

La normativa a cui il protocollo nella premessa fa riferimento, è quella specifica contro la violenza sessuale (L. 66/96), contro la violenza nelle relazioni familiari (L. 154/01), di contrasto alla violenza nonché in tema di atti persecutori (L. 39/09), contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, turismo sessuale in danno ai minorenni (L. 269/98). Si fa riferimento alla legge quadro per la realizzazione del sistema di interventi e servizi sociali (L. 328/2000) ma soprattutto alle disposizioni di ordine internazionale quali: la Convenzione Internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (ratificata in Italia con la legge 132/85) ed il relativo protocollo; la dichiarazione sulla eliminazione della violenza contro le donne redatta dall'ONU nel 1993, la risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU n. 58/147 del 19.2.2004 sulla eliminazione della violenza domestica contro le donne, la Convenzione di Strasburgo sui diritti del Fanciullo e quella di New York.

Andando ad esaminare nel dettaglio l'accordo sottoscritto **all'art. 1** si fa riferimento che le premesse "fanno parte integrante dell'accordo", **all'art. 2** si specificano i destinatari del protocollo ne "le donne ed i figli minorenni e comunque soggetti di qualsiasi nazionalità che, da notizia anche indiretta, poco circostanziata, possono aver subito maltrattamenti, violenza sessuale o atti persecutori".

**L'articolo 3** identifica i soggetti che dovranno effettuare l'attività di coordinamento delle istituzioni firmatarie e vado a trascriverlo:

### **Articolo 3**

"L'attività di coordinamento delle Istituzioni Pubbliche e Private firmatarie del presente accordo sarà effettuata dai Soggetti di seguito indicati:

**1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario** prenderà in carico sin dall'inizio le notizie di reato di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori che richiedono un intervento in tempo reale. Il Magistrato provvederà ad informare tempestivamente il Pubblico Ministero di turno presso la Procura del Tribunale per i Minorenni, eventualmente anche a mezzo delle Forze dell'Ordine operanti, di ogni notizia di violenza o maltrattamenti o atti persecutori su donne e figli minorenni anche

qualora questi ultimi siano stati soltanto testimoni delle reiterate violenze commesse contro il genitore (maltrattamenti assistiti) al fine di coordinare gli interventi anche di carattere urgente. Tra gli interventi urgenti andrà valutata l'opportunità della richiesta di collocamento delle donne e dei figli minorenni presso un Centro Antiviolenza o altre strutture idonee operanti sul territorio, fermo restando l'eventuale richiesta di adozione delle più opportune misure cautelari.

**2. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni** provvederà tempestivamente ad informare il Pubblico Ministero di turno presso la Procura del Tribunale Ordinario, di ogni notizia di violenza, di maltrattamenti e di atti persecutori commessi sulle donne, specificando se vi abbiano assistito i figli minorenni. Tra gli interventi urgenti andrà valutata l'opportunità della richiesta di collocamento dei figli minorenni insieme alle madri presso un Centro Antiviolenza o altre strutture idonee sul territorio, ferma restando l'eventuale richiesta di adozione delle più opportune misure cautelari.

**3. Il Tribunale Ordinario e il Tribunale per i Minorenni** provvederanno ad informare il Pubblico Ministero presso la Procura del Tribunale Ordinario e il Pubblico Ministero presso la Procura del Tribunale per i Minorenni per i provvedimenti di rispettiva competenza in ordine alle notizie di reati di violenza, maltrattamenti e atti persecutori commessi su donne, specificando se vi abbiano assistito i figli minorenni. Procura e Tribunale per i Minorenni concorderanno gli interventi di rispettiva competenza anche per le finalità di cui all'art. 609 decies c.p.

**4. I Centri Antiviolenza** segnaleranno alle Autorità competenti ogni notizia di violenza sessuale o di atti persecutori su minorenni o di maltrattamenti a danno di donne e figli minorenni, specificando i casi in cui questi ultimi siano stati testimoni reiteratamente delle violenze subite dalla madre.

**5. Le Forze dell'Ordine**, a seguito della conoscenza di una condotta lesiva dell'integrità psicofisica di donne e/o minorenni, nel trasmettere tempestivamente la notizia di reato alla Procura presso il Tribunale Ordinario, provvederanno a circostanziare in modo adeguato la relazione di servizio affinché fornisca tutte le informazioni utili all'accertamento dei fatti, ivi compresa la raccolta di tutti i verbali di intervento effettuati dalle Forze dell'Ordine anche precedenti alla denuncia e/o querela, nonchè l'esito di accertamenti sanitari ove si rendano necessari nell'immediatezza dei fatti. Qualora si presenti la necessità di allontanamento dalla casa coniugale o di convivenza della donna e dei figli minorenni, le Forze dell'Ordine provvederanno al collocamento degli stessi presso un Centro Antiviolenza o altre strutture idonee presenti sul territorio."

**Gli articoli 4 e 5** dettagliano le specifiche competenze dei firmatari del protocollo:

#### **Articolo 4**

Il **Tribunale Ordinario e il Tribunale per i Minorenni** provvederanno a:

- 1) **per quanto attiene la competenza del Tribunale Ordinario**, fissare con urgenza e con termini abbreviati, per la notifica, le udienze presidenziali di separazione o di divorzio o le udienze di comparizione delle parti nei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, i cui ricorsi contengano notizie documentate di violenza, maltrattamenti, atti persecutori su donne e figli minorenni;  
- **per quanto attiene la competenza del Tribunale per i Minorenni**, fissare con urgenza e con termini abbreviati per la notifica la prima udienza di comparizione dei genitori, i cui ricorsi contengano notizie documentate di violenza, maltrattamenti, atti persecutori su donne e figli minorenni, prevedendo, ove opportuno, udienze separate;
- 2) acquisire i provvedimenti relativi a procedimenti pendenti innanzi ad altre Autorità Giudiziarie rilevanti ai fini della disciplina del regime di affidamento e domiciliazione del figlio minorenne, ed eventuali relazioni peritali o del servizio sociale e verbali di ascolto del minorenne;
- 3) verificare la pendenza di eventuali procedimenti dinanzi ad altre Autorità Giudiziarie;
- 4) verificare l'adozione di provvedimenti, anche se interinali, già emessi da altre Autorità Giudiziarie a tutela dei minorenni e relativi al medesimo nucleo familiare, al fine di far emergere il pregiudizio eventualmente subito anche in modo indiretto dai figli minorenni per aver assistito alle condotte maltrattanti di un genitore nei confronti dell'altro;
- 5) istituire un registro autonomo per gli ordini di protezione;
- 6) comunicare agli uffici della Questura competente ogni notizia relativa ad atti persecutori compiuti da un coniuge o convivente nei confronti dell'altro;
- 7) informare la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di ogni notizia concernente atti o comportamenti pregiudizievoli nei confronti dei figli minorenni o minorenni conviventi, per quanto attiene il Tribunale Ordinario;
- 8) valutare l'opportunità di acquisire informazioni anche dai Centri Antiviolenza che hanno accolto o ospitato la donna vittima di maltrattamenti e i figli minorenni;

- 9) valutare con estrema cautela la praticabilità del percorso di mediazione familiare in ipotesi di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori;
- 10) valutare l'opportunità di conferire incarico peritale per l'accertamento di situazioni di maltrattamenti subiti dai figli minorenni per aver assistito alle condotte violente di un genitore nei confronti dell'altro, previa verifica dell'esistenza di altre eventuali consulenze tecniche relative al medesimo nucleo familiare già disposte da altre Autorità Giudiziarie, al fine di limitare la duplicazione di attività di indagine che produce un indiscutibile disagio al minorenne;
- 11) valutare l'opportunità di conferire al consulente tecnico, tra gli altri, anche il quesito finalizzato a far emergere fatti di maltrattamenti a cui hanno assistito i figli minorenni, tenendo presente nel conferimento dell'incarico di consulenza tecnica l'opportunità di avvalersi di operatori con adeguata formazione sulle problematiche dei maltrattamenti in famiglia e atti persecutori;
- 12) conferire incarico al Servizio Sociale al fine di organizzare eventuali incontri protetti con operatori specializzati e adeguatamente formati sulle problematiche dei maltrattamenti in famiglia e atti persecutori;
- 13) valutare con particolare attenzione le ipotesi di affidamento dei figli minorenni al Servizio Sociale nei casi di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori;
- 14) Il Tribunale Ordinario valuterà l'opportunità di trasmettere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni le relazioni del Servizio Sociale pervenute successivamente alla definizione del procedimento.

#### **Articolo 5**

**Il Tribunale Penale di Roma** provvederà a:

- 1) - per i reati di competenza collegiale, istituire sezioni specializzate per materia. Il progetto tabellare, che riguarda la specializzazione per l'intera competenza collegiale, è stato già realizzato.  
- per i reati di competenza monocratica, istituire giudici specializzati. L'assegnazione di detti procedimenti ai giudici monocratici, già inseriti nelle sezioni specializzate per i reati di competenza collegiale, potrà essere realizzata con variazione del progetto tabellare relativo alla istituzione della specializzazione nel settore collegiale;
- 2) predisporre un sistema informatico che consenta di rilevare tutti i procedimenti in materia di violenza sessuale e/o di maltrattamenti in famiglia, nonché i procedimenti in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare e di atti persecutori: in particolare dovrà essere possibile individuare imputati e persone offese, per accertare la ricorrenza delle condotte violente; il sistema informatico dovrà inoltre consentire di rilevare i dati relativi ai processi pendenti presso il giudice di pace relativi a minacce, ingiurie, lesioni che si sviluppino in contesto familiare e ciò al fine di acquisire elementi significativi sulla sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia e/o atti persecutori;
- 3) favorire, nell'ambito dei settori di specializzazione, la formazione di prassi condivise; in particolare dovrà essere assicurata:
  - la trattazione tempestiva dei processi di maltrattamenti e atti persecutori al fine di limitare il rischio di prescrizione e di dissuadere dalla reiterazione di ulteriori condotte lesive dell'integrità psicofisica;
  - l'elaborazione di soluzioni interpretative, sostanziali e processuali, che consentano un uniforme orientamento sulle principali tematiche nella materia specifica;
  - l'organizzazione delle udienze dibattimentali per i reati di maltrattamenti e atti persecutori fissando l'udienza per l'escussione della testimonianza della vittima in orari coincidenti con la parte finale delle udienze ed utilizzando, ove necessario, modalità di protezione della stessa e/o dei figli minorenni al fine di garantire la genuinità della prova;
  - nei processi per maltrattamenti e di atti persecutori, sarà opportuno sollecitare la presenza di P.M. togati o almeno di VPO con specifiche competenze;
- 4) richiedere l'istituzione di un nucleo di Polizia Giudiziaria interno al Tribunale, per tutti gli accertamenti necessari nell'ambito del processo ed in particolare:
  - per verificare, ai fini di cui all'art. 194 comma 2 c.p.p., la sussistenza di "*...rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti ...*" utili alla valutazione di credibilità del teste;
  - per verificare, ex art. 500 comma 4 c.p.p., "*...se la vittima del reato, allorché venga sentita nella qualità di testimone, sia stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità affinché non deponga o deponga il falso...*";
- 5) valutare l'opportunità dell'applicazione delle misure cautelari di cui agli art. 282 bis e 282 ter c.p.p per ridurre il rischio di ulteriori e più gravi violenze a danno delle persone offese;

- incrementare l'assunzione di testimonianze in incidente probatorio ex art.392 comma 1 bis c.p.p. per ridurre drasticamente il rischio di ritrattazioni successive spesso originate dalla minaccia di ulteriori violenze, dalla dipendenza economica della vittima all'imputato, dalla ricostituzione di rapporti interpersonali tra la vittima e l'imputato".

#### **Articolo 6**

prevede che l'Autorità Giudiziarie competenti, anche attraverso le Forze dell'Ordine, assicureranno ogni forma di protezione a favore delle donne e dei figli minorenni ospitati e raccolti presso i Centri Antiviolenza.

#### **Articolo 7**

specifica che le aziende ospedaliere tutte, firmatarie dell'accordo, si impegnano a promuovere informazione, ricerca e formazione sul tema della violenza in genere in ogni sua forma ed attivare in emergenza percorsi sanitari a donne e minorenni vittime dei reati di violenza e maltrattamenti; tali aziende si impegnano altresì a introdurre un codice così detto "Rosa" quale strumento di classificazione delle situazioni di violenza intrafamiliare, ad attivare una rete con le forze dell'Ordine di zona e Centri Antiviolenza o altre strutture idonee presenti nel territorio.

#### **Articolo 8**

infine, dettaglia l'impegno della associazione "Differenza Donna ONG" a promuovere e potenziare l'apertura di sportelli presso gli Uffici Giudiziari di Roma con operatrici specializzate al fine di fornire indicazioni alle vittime, favorire lo scambio di informazioni tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti nel trattamento della violenza alle donne ed ai minorenni, promuovere e partecipare alle iniziative di formazione degli operatori interessati all'applicazione del protocollo.

\*\*\*\*\*

Al di là di alcune perplessità in ordine alla concreta attuazione del protocollo (le attività degli uffici giudiziari e servizio sociale in sinergia tra loro, ad esempio, così come dettagliate nell'accordo mal si conciliano con il contenuto delle leggi finanziarie degli ultimi due anni) al di là di alcuni punti di criticità che emergono (quali, solo a titolo di esempio, il problema del coordinamento con le specifiche normative in tema, soprattutto riguardo gli ordini di protezione, la qualificazione e documentazione provante della notizia di reato) è indubbia la portata innovativa dell'accordo la cui attuazione rende finalmente concreto l'obiettivo di garantire interazione tra le diverse specificità in campo giuridico, sanitario e sociale dinanzi al verificarsi di reati gravi quali la violenza ed i maltrattamenti a danno di soggetti deboli.